

Cause riunite C-424/10 e C-425/10

Tomasz Ziolkowski e altri e Marlon Szeja

contro

Land Berlin

(domande di pronuncia pregiudiziale
proposte dal Bundesverwaltungsgericht)

«Libera circolazione delle persone — Direttiva 2004/38/CE — Diritto di soggiorno permanente — Art. 16 — Soggiorno legale — Soggiorno basato sul diritto nazionale — Soggiorno compiuto anteriormente all'adesione all'Unione dello Stato d'origine del cittadino interessato»

Conclusioni dell'avvocato generale Y. Bot, presentate il 14 settembre 2011 . . . I - 14038

Sentenza della Corte (Grande Sezione) 21 dicembre 2011 I - 14051

Massime della sentenza

1. *Cittadinanza dell'Unione europea — Diritto di libera circolazione e di libero soggiorno nel territorio degli Stati membri — Direttiva 2004/38 — Diritto di soggiorno permanente dei cittadini dell'Unione*
(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/38, artt. 7, n. 1, e 16, n. 1)
2. *Cittadinanza dell'Unione europea — Diritto di libera circolazione e di libero soggiorno nel territorio degli Stati membri — Direttiva 2004/38 — Presupposti del diritto di soggiorno a norma del diritto dell'Unione*
(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/38, art. 37)

3. *Cittadinanza dell'Unione europea — Diritto di libera circolazione e di libero soggiorno nel territorio degli Stati membri — Direttiva 2004/38 — Diritto di soggiorno permanente dei cittadini dell'Unione*

(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/38, artt. 7, n. 1, e 16, n. 1)

1. L'art. 16, n. 1, della direttiva 2004/38, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, deve essere interpretato nel senso che non si può ritenere che il cittadino dell'Unione che abbia compiuto un soggiorno di più di cinque anni sul territorio dello Stato membro ospitante sulla sola base del diritto nazionale di tale Stato abbia acquisito il diritto al soggiorno permanente in conformità a tale disposizione se, durante tale soggiorno, egli non soddisfaceva le condizioni di cui all'art. 7, n. 1, della stessa direttiva.

quelle previste all'art. 7, n. 1, della stessa. Di conseguenza, il soggiorno conforme al diritto di uno Stato membro, ma che non soddisfa le condizioni di cui all'art. 7, n. 1, della direttiva 2004/38, non può essere considerato come soggiorno «legale» ai sensi dell'art. 16, n. 1, di essa.

(v. punti 34, 46-47, 51, dispositivo 1)

Infatti, tenendo conto del contesto in cui è utilizzata e degli obiettivi perseguiti dalla direttiva 2004/38, la nozione di soggiorno legale sottesa ai termini «che abbia soggiornato legalmente», di cui all'art. 16, n. 1, della direttiva 2004/38, deve intendersi come corrispondente ad un soggiorno conforme alle condizioni previste da detta direttiva, segnatamente

2. L'art. 37 della direttiva 2004/38, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, si limita a prevedere che quest'ultima non osta a che il diritto degli Stati membri istituisca un regime più favorevole di quello stabilito in virtù delle disposizioni di tale direttiva. Tuttavia ciò non implica affatto che le disposizioni più favorevoli

debbano essere integrate nel sistema attuato da tale direttiva.

Spetta, tuttavia, a ciascuno Stato membro decidere non soltanto se instaurare tale regime, ma anche quali siano le condizioni e gli effetti di quest'ultimo, in particolare per quanto riguarda le conseguenze giuridiche di un diritto di soggiorno concesso sulla sola base del diritto interno.

(v. punti 49-50)

3. I periodi di soggiorno del cittadino di uno Stato terzo sul territorio di uno Stato membro, compiuti anteriormente all'adesione di detto Stato terzo all'Unione europea, devono, in assenza di disposizioni specifiche contenute nell'atto di

adesione, essere presi in considerazione ai fini dell'acquisizione del diritto di soggiorno permanente a norma dell'art. 16, n. 1, della direttiva 2004/38, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, purché siano stati compiuti in conformità alle condizioni di cui all'art. 7, n. 1, della stessa direttiva.

Al riguardo, nei limiti in cui l'interessato è in grado di dimostrare che tali periodi sono stati effettuati conformemente alle condizioni enunciate, la presa in considerazione dei detti periodi, a partire dalla data di adesione dello Stato interessato all'Unione, ha come conseguenza non di conferire all'art. 16 di detta direttiva un effetto retroattivo, bensì semplicemente di attribuire un effetto presente a situazioni createsi anteriormente alla data di trasposizione di tale direttiva.

(v. punti 62-63, dispositivo 2)